



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO**

**GUARDIA COSTIERA**

**LIPARI**

(☎ 090.9880819 - ✉ cp-lipari@pec.mit.gov.it – www.guardiacostiera.it)

**ORDINANZA N. 02/2019**

**REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI ORMEGGIO, DISORMEGGIO E BATTELAGGIO  
NEI PORTI, NEGLI APPRODI E NELLE RADE DELLE ISOLE EOLIE**

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Lipari:

- VISTO** il Regolamento UE n. 352/2017;
- VISTO** l'articolo 81 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327;
- VISTI** gli articoli 59 e 209 del DPR 15 Febbraio 1952, n. 328 (Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione – navigazione marittima);
- VISTO** l'articolo 14, commi 1-ter e 1-quinquies della Legge n. 84/1994 e successive modifiche;
- VISTO** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità Portuali e il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del 24.04.2018, che disciplina l'obbligatorietà del servizio di ormeggio nei porti, nelle rade e negli approdi delle Isole Eolie;
- VISTE** le Circolari prot. n. 17729 del 03.07.2018 e prot. n. 20020 del 25.07.2018 con le quali il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità Portuali e il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - ha dato indicazioni per l'applicazione del comma 1- quinquies dell'articolo 14 della legge n. 84/1994;
- VISTI** i criteri ed i meccanismi tariffari stabiliti per il servizio di ormeggio con Circolare n. 15191 del 20 dicembre 2006 e successive modifiche ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 14 della Legge n. 84/1994, che tengono conto della prevalenza nell'organizzazione del servizio della componente professionale rispetto a quella dei mezzi funzionali allo svolgimento del servizio stesso;
- TENUTO CONTO** del fatto che nell'ambito del regolamento locale del servizio occorre determinare il numero degli ormeggiatori necessari per lo svolgimento dello stesso da iscrivere nell'apposito registro;
- CONSIDERATO** che gli obblighi di servizio pubblico imposti agli ormeggiatori sono legati all'esigenza di tutelare la sicurezza portuale anche attraverso il costante presidio degli ormeggi, l'immediato intervento per il salvataggio delle persone in pericolo e la disponibilità ad ogni altro tipo di supporto su disposizione dell'Autorità Marittima;
- TENUTO CONTO** delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, il cui rispetto impone la costituzione di squadre composte da un congruo numero di ormeggiatori;
- TENUTO CONTO** dell'esigenza di contemperare i costi del servizio con le necessità organizzative relative alla sicurezza delle navi e del porto, con l'obiettivo di fornire un servizio efficiente che garantisca gli *standards* di sicurezza individuati dall'Autorità Marittima al minor costo per l'utenza e che, in tal senso, l'attuale numero di 48 (quarantotto) ormeggiatori si è rivelato adeguato;

## **CONSIDERATO**

che, viste l'obbligatorietà e l'universalità del servizio reso, risulta necessaria una gestione unitaria e coordinata degli ormeggiatori nel rispetto della previsione del comma 1-quinquies dell'articolo 14 della Legge n. 84/1994, anche al fine di razionalizzare ed ottimizzare la loro operatività, tenendo conto delle caratteristiche delle infrastrutture portuali e la natura del traffico portuale, evitando onerose duplicazioni di investimenti.

## **ORDINA**

### **Articolo 1**

È approvato e reso esecutivo il Regolamento per i servizi di ormeggio, disormeggio e battellaggio nei porti, negli approdi e nelle rade delle Isole Eolie, il quale entra immediatamente in vigore.

### **Articolo 2**

Dalla stessa data è abrogata l'Ordinanza n. 16/2010 del 19.05.2010 ed ogni altra disposizione contrastante con la presente Ordinanza.

### **Articolo 3**

I contravventori, qualora il fatto non costituisca reato, saranno perseguiti ai sensi dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il Regolamento approvato con la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà garantita mediante:

- pubblicazione all'albo di questo Ufficio Circondariale Marittimo;
- inserimento sul sito web <http://www.guardiacostiera.gov.it/lipari>;
- trasmissione al Comune ed a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate.

Lipari, 10 gennaio 2019.

IL COMANDANTE  
T.V. (CP) Francesco PRINCIPALE  
(firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)